

SICIM S.p.A.

CODICE DISCIPLINARE – CCNL EDILIZIA INDUSTRIA

1. Principi generali

Il presente Codice Disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970 e del CCNL Edilizia Industria (artt. 99 e 100).

Esso definisce norme di comportamento, infrazioni, sanzioni e procedure disciplinari ed è affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

2. Doveri del lavoratore

Il lavoratore deve:

- osservare gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà;
- rispettare le disposizioni aziendali e dei superiori;
- osservare le norme di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- utilizzare correttamente mezzi, attrezzature e DPI;
- mantenere comportamenti corretti verso colleghi e terzi;
- attenersi alle policy aziendali (tra cui HSE, Codice Etico, Modello 231, anticorruzione, privacy, qualità);

3. Sanzioni disciplinari

In funzione della gravità dell'infrazione, possono essere applicate:

- rimprovero verbale o scritto;
- multa (fino a 3 ore di retribuzione);
- sospensione dal lavoro (fino a 3 giorni);
- licenziamento con o senza preavviso.

4. Infrazioni disciplinari

Costituiscono infrazioni, a titolo esemplificativo:

- ritardi o assenze ingiustificate;
- mancata esecuzione delle disposizioni o delle mansioni;
- negligenza o violazione di procedure e policy;
- uso improprio di mezzi o DPI;

- comportamenti scorretti verso colleghi o terzi;
- violazioni in materia di sicurezza, ambiente e qualità;
- abbandono del posto di lavoro;
- condotte dannose per l'azienda o la sua immagine.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, tenendo conto della gravità, intenzionalità e recidiva delle infrazioni.

5. Infrazioni rilevanti ai fini del licenziamento

A titolo esemplificativo:

con preavviso:

- assenze reiterate;
- rifiuto delle mansioni;
- gravi negligenze.

Senza preavviso (giusta causa):

- insubordinazione grave;
- furto o danneggiamento;
- gravi violazioni della sicurezza;
- rissa, minacce, falsificazioni;
- gravi violazioni del Modello 231 o delle policy aziendali;
- recidiva in infrazioni gravi.

Possibile sospensione cautelare nei casi più gravi.

6. Procedura disciplinare

Si applica l'art. 7 L. 300/1970:

- contestazione scritta;
- 5 giorni per difesa;
- facoltà di assistenza sindacale;
- decisione dell'azienda a seguito delle giustificazioni.

7. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Codice Disciplinare, si applicano le disposizioni della legge vigente, nonché quelle del CCNL Edilizia Industria.


Direttore H.R.
Vittorio Cabrini

REV. 03 / 2026